FR

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 11 settembre 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **539.**

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 1980, di francobolli commemorativi di Filippo Mazzei nel duecentocinquantesimo anniversario della nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare, parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per il 1980 — autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 593 — con l'emissione di francobolli commemorativi di Filippo Mazzei nel duecentocinquantesimo anniversario della nascita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nell'anno 1980, di francobolli commemorativi di Filippo Mazzei nel duecentocinquantesimo anniversario della nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui all'art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1980
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **540.**

Autorizzazione all'associazione « Casa di carità arti e mestieri », in Torino, ad accettare una donazione.

N. 540. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'associazione « Casa di carità arti e mestieri », in Torino, viene autorizzata ad accettare la donazione modale, disposta dall'Unione catechisti del SS. Crocefisso e di Maria SS. Immacolata, di tutti i macchinari e attrezzature ubicati nella Casa di carità arti e mestieri di corso Benedetto Brin, 26, con la condizione di assumersi l'obbligo di provvedere al pagamento delle indennità di licenziamento dei dipendenti ammontanti a L. 76.213.010, individuati e stimati da apposita perizia giurata in data 28 aprile 1972 redatta dal geometra Luciano Cutellè.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **541.**

Autorizzazione alla fondazione « Opera Bonomelli pro orfani ed operai », in Milano, ad accettare una eredità.

N. 541. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la fondazione « Opera Bonomelli pro orfani ed operai », in Milano, viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente al netto nella somma di L. 9.642.847, disposta dalla prof.ssa Francesca Coghe con testamento olografo 16 febbraio 1977, pubblicato in data 19 luglio 1978, n. 50155 di repertorio, a rogito dott. Angelo Chiodi Daelli, notaio in Milano, e registrato a Milano in data 21 luglio 1978, n. 13922, serie H.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 130

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della serie di categoria « Testosir E » nella preparazione 5 supposte da mg 25 della specialità medicinale denominata « Testosir » della ditta S.I.R. - Laboratori chimico biologici S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 6179/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visti i decreti in data 11 novembre 1953 e 27 maggio 1959, con i quali venne registrata al n. 1398/D-2 a nome della ditta S.I.R. - Laboratori chimico biologici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Cervara, 282, codice fiscale 00400380580, la serie di categoria Testosir E, 5 supposte da mg 25 della specialità medicinale denominata « Testosir » preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la suddetta sede;

Considerato che la succitata serie di categoria contiene vitamine e che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione delle razionalità di specialità medicinali per somministrazione rettale contenenti vitamine e sostanze assimilabili, così come contestato alla ditta interessata in data 22 giugno 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 26 settembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie di categoria « Testosir E », 5 supposte da mg 25, della specialità medicinale denominata « Testosir », registrata al numero 1398/D-2 con decreti in data 11 novembre 1953 e 27 maggio 1959 a nome della ditta S.I.R. - Laboratori chimico biologici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Cervara, 282, codice fiscale numero 00400380580.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7931)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rainbow, in Avezzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.r.l. Rainbow di Avezzano (L'Aquila);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rainbow di Avezzano (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 1° aprile 1980 al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8233)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979, 27 novembre 1979 e 23 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8229)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarola e Collegno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979, 27 novembre 1979 e 23 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione stabilimenti di Rivarolo e Collegno, è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8228)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Variazione di servizi presso l'ufficio del registro atti pubblici di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1951, registro n. 25 Finanze, foglio n. 83;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 15 novembre 1974;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una più razionale ed attuale ripartizione dei servizi tra il 1° e il 2° ufficio del registro atti pubblici di Roma, per un migliore svolgimento dei servizi stessi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Decreta:

Art. 1.

Al 2° ufficio del registro atti pubblici di Roma, ferme restando le attuali attribuzioni, è demandato il procedimento per l'accertamento del valore degli immobili oggetto delle dichiarazioni già presentate o da presentare per la registrazione al 1° ufficio del registro atti pubblici di Roma, ai sensi dell'art. 18, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive integrazioni e modifiche, per l'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per decorso decennio, nonché la prosecuzione del procedimento stesso, eventualmente in corso, per le dichiarazioni già prodotte al 1° ufficio del registro atti pubblici di Roma.

Art. 2.

Le variazioni stabilite con il presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1980.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1980
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 297

(7972)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 dicembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1978, 17 febbraio 1979, 27 ottobre 1979 e 29 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8393)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Competenza territoriale della gestione di credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

La banca indicata in premessa è autorizzata, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 7/76, ad operare, per il tramite della propria « Gestione di credito fondiario », nelle aree geografiche di seguito indicate:

Per operazioni di credito fondiario:

regione Lombardia e province di Alessandria, Novara, Roma e Cagliari.

Per operazioni di credito edilizio:

intero territorio nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7921)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Chiusura a pareggio di trecentoquarantasette contabilità afferenti a cantieri di rimboschimento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1974, con il quale tutte le attribuzioni in materia di revisione delle contabilità finali dei corsi di formazione professionale e dei cantieri di lavoro e di rimboschimento sono state delegate ai dirigenti degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1975, con il quale è stato disposto che le contabilità finali dei corsi e dei cantieri a suo tempo definite in sede di prima revisione dai predetti uffici, giacenti presso la sede ministeriale, potevano essere ammesse a discarico dai competenti servizi del Ministero;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che dispone la soppressione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1979, inerente alla disciplina relativa alla gestione stralcio del predetto « Fondo », in base al quale gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonchè i competenti servizi della sede ministeriale continueranno ad effettuare, ognuno per la parte di propria competenza, la revisione ed il discarico contabile dei rendiconti dei corsi di formazione professionale, dei cantieri di lavoro e di rimboschimento e dei contributi concessi ai sensi delle norme vigenti sino ad eliminazione di tutto l'arretrato esistente nel settore;

Ritenuta la necessità di provvedere con un unico decreto alla chiusura a pareggio di numerose gestioni contabili di cantieri di lavoro e di rimboschimento giacenti presso il Ministero, a suo tempo definite dai competenti uffici del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Tutte le gestioni contabili dei cantieri di rimboschimento indicate nell'accluso elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono chiuse a pareggio.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

Provincia	Esercizio finanziario	Cantiere	Ente gestore
Agrigento	1961-62	19439/R	Comune di Joppolo Giancaxio
Ancona	1961-62	18978/R	Camera commercio industria e agricoltura di Ancona
Id.	1964-65	21799/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Ancona
Id.	1964-65	21890/R	Istituti riuniti beneficenza di Fabriano
Aosta	1964-65	21618/R	Regione autonoma Valle d'Aosta di Aosta
Id.	1964-65	21619/R	Id.
Id.	1964-65	21620/R	Id.
Id.	1964-65	21621/R	Id.
Id.	1964-65	21622/R	Id.
Id.	1964-65	21623/R	Id.
Id.	1964-65	21624/R	Id.
Ascoli Piceno	1961-62	18984/R	Comune di Acquasanta Terme
Id.	1964-65	21851/R	Comune di Rotella
Id.	1964-65	21800/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Ascoli Piceno
Id.	1964-65	21801/R	Id.
Id.	1967-68	24068/R	Id.
Id.	1967-68	24069/R	Id.
Id.	1967-68	24070/R	Id.
Id.	1967-68	24071/R	Id.
Id.	1967-68	24072/R	Id.
Bari	1960-61	17501/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Bari
Id.	1964-65	21949/R	Comune di Bitonto
Id.	1964-65	21814/R	Comune di Andria
Id.	1964-65	21815/R	A.S.F.D. di Bari
Id.	1965-66	22778/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Bari
Id.	1966-67	22812/R	Comune di Minervino Murge
Belluno	1960-61	17538/R	A.S.F.D. di Belluno
Id.	1964-65	21556/R	Comune di Forno di Zoldo
Id.	1964-65	21557/R	Comune di Zoppè di Cadore
Id.	1964-65	21867/R	Comune di Limana
Id.	1964-65	21772/R	Ospedale civile di Belluno
Id.	1967-68	23758/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Belluno
Bergamo	1961-62	19162/R	Comune di Fuipiano Valle Imagna
Id.	1962-63	19946/R	Comune di Berzo S. Fermo
Bologna	1960-61	17513/R	Consorzio bonifica renana di Bologna
Id.	1962-63	20274/R	A.S.F.D. di Bologna
Id.	1962-63	20273/R	Id.
Id.	1963-64	20980/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Bologna
Bolzano	1964-65	22038/R	Comune di Cortaccia
Brescia	1960-61	17511/R	Comune di Barghe
Id.	1960-61	17512/R	Comune di Casto
Id.	1962-63	19950/R	Comune di Barghe
Id.	1962-63	19658/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Brescia
Id.	1964-65	21674/R	Id.
Id.	1964-65	21553/R	Comune di Caino
Id.	1964-65	21625/R	Comune di Vestone
Id.	1964-65	21554/R	Comune di Corte Franca
Brindisi	1964-65	21912/R	Comune di Ceglie Messapico
Id.	1964-65	21913/R	Comune di S. Vito dei Normanni
Id.	1966-67	22983/R	Comune di Ostuni
Id.	1967-68	23881/R	Id.
Cagliari	1961-62	19148/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Cagliari
Id.	1961-62	19156/R	Id.
Caltanissetta	1961-62	19503/R	Ispettorato distrettuale forestale di Caltanissetta
Id.	1961-62	19504/R	Id.
Caserta	1959-60	17120/R	Comune di Pietravairano
Catania	1960-61	17824/R	Comune di Randazzo
Catanzaro	1960-61	17820/R	Comune di Torre Ruggiero
Id.	1960-61	17821/R	Comune di Umbriatico
Cosenza	1962-63	20561/R	A.S.F.D. di Cosenza
Id.	1963-64	21349/R	Comune di Serra d'Aiello
Id.	1963-64	21348/R	A.S.F.D. di Cosenza
Cuneo	1963-64	21152/R	Comune di Roccabruna
Id.	1963-64	21153/R	Comune di Villar S. Costanzo
Id.	1961-62	19186/R	Comune di Boves
Id.	1962-63	19616/R	Comune di Montemale
Id.	1961-62	19188/R	Comune di Villar S. Costanzo

Provincia	Esercizio finanziario	Cantiere	Ente gestore
Enna	1960-61	18370/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Enna
Ferrara	1964-65	21876/R	Comune di Ferrara
Id.	1963-64	20978/R	Società cooperativa agricola ex Comb. Lagosanto
Id.	1963-64	21140/R	Società cooperativa agricola Bruno Buozzi di Portomaggiore
Id.	1963-64	21141/R	Cooperativa democratica produzione e lavoro di Portomaggiore
Id.	1963-64	21142/R	Società cooperativa La Portuense di Portomaggiore
Id.	1963-64	20977/R	Comune di Berra
Id.	1962-63	20270/R	Comune di Argenta
Id.	1962-63	20271/R	Società cooperativa ACLI di Longastrino
Id.	1962-63	20272/R	Comune di Berra
Id.	1967-68	23775/R	Società cooperativa agricola di Longastrino
Id.	1961-62	19157/R	Cooperativa agricola Bruno Buozzi di Portomaggiore
Id.	1961-62	19158/R	Cooperativa agricola La Portuense di Portomaggiore
Id.	1961-62	19184/R	Cooperativa agricola democratica Pontelagorino di Codigoro
Foggia	1961-62	19516/R	Comune di Peschici
Id.	1961-62	19558/R	A.S.F.D. di Foggia
Id.	1961-62	19437/R	Diocesi di Bovino Manfredonia
Forlì	1963-64	20847/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Forlì
Id.	1967-68	23698/R	Id.
Id.	1961-62	19436/R	Terme demaniali di Castrocaro
Id.	1960-61	17540/R	A.S.F.D. di Forlì
Frosinone	1964-65	22052/R	Comune di Acuto
Id.	1964-65	21896/R	Comune di Colfelice
Id.	1963-64	21474/R	Provincia romana Frati minori - Convento S. Lorenzo di Piglio
Gorizia	1964-65	21626/R	Comune di Gorizia
Grosseto	1961-62	19511/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Grosseto
Id.	1961-62	19481/R	Comitato beni usi civici di Cellena Semproniano
Id.	1961-62	19180/R	Azienda agricola min, Serena di Abbadia S. Salvatore (Siena)
Id.	1961-62	19181/R	Comune di Roccalbegna
Id.	1961-62	19182/R	Ispettorato distrettuale Monte Amiata di Piancastagnaio (Siena)
Id.	1961-62	19124/R	Comune di Roccalbegna
Id.	1961-62	19125/R	Ente Maremma settentrionale di Grosseto
Id.	1961-62	19126/R	Id.
Id.	1961-62	19127/R	Id.
Id.	1961-62	19128/R	Consorzio bonifica Val di Paglia Sup. di Acquapendente (Viterbo)
Id.	1961-62	19129/R	Ente Maremma settentrionale di Grosseto
Id.	1961-62	19130/R	Consorzio bonifica Val di Paglia Sup. di Acquapendente (Viterbo)
Id.	1961-62	19131/R	Ente Maremma settentrionale di Grosseto
Id.	1961-62	19459/R	Comune di Arcidosso
Id.	1961-62	19460/R	Ispettorato distrettuale Monte Amiata di Piancastagnaio (Siena)
Id.	1961-62	19461/R	Parrocchia di S. Clemente Montelaterone di Arcidosso
Id.	1961-62	19462/R	Ispettorato distrettuale Monte Amiata di Piancastagnaio (Siena)
Id.	1961-62	19463/R	Ente Maremma settentrionale di Grosseto
Id.	1961-62	19464/R	Id.
Id.	1961-62	19465/R	Consorzio bonifica Val di Paglia Sup. di Acquapendente (Viterbo)
Id.	1961-62	19466/R	Azienda agricola Senna di Abbadia S. Salvatore (Siena)
Id.	1961-62	19467/R	Comune di Roccalbegna
Id.	1961-62	19468/R	Id.
Id.	1961-62	19469/R	Id.
Id.	1961-62	19470/R	Id.
L'Aquila	1961-62	18858/R	Comune di Ovindoli
Lecce	1960-61	17746/R	Comunità Braccianti di Lecce
Id.	1960-61	17752/R	Comune di Campi Salentina
Id.	1960-61	17713/R	Comune di Sannicola
Livorno	1961-62	19542/R	Ispettorato distrettuale forestale di Livorno
Id.	1962-63	19754/R	Id.
Id.	1962-63	19757/R	Id.
Lucca	1961-62	19442/R	Comune di Lucca
Id.	1967-68	23565/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Lucca
Id.	1967-68	23566/R	Id.
Id.	1967-68	23567/R	Id.
Id.	1967-68	23794/R	Id.
Id.	1967-68	23985/R	Id.
Id.	1967-68	23986/R	Id.
Matera	1964-65	21852/R	Comune di Matera
Id.	1964-65	21853/R	Id.
Id.	1964-65	21854/R	Id.
Id.	1965-66	22757/R	Id.
Id.	1965-66	22758/R	Comune di Pomarico
Id.	1965-66	22759/R	Id.

Provincia	Esercizio finanziario	Cantiere	Ente gestore
Matera	1964-65	21601/R	Comunità Braccianti di Matera
Id.	1964-65	21602/R	Id.
Id.	1964-65	21603/R	Id.
Id.	1967-68	23641/R	Id.
Id.	1967-68	23642/R	Id.
Id.	1967-68	23643/R	Id.
Id.	1964-65	21817/R	A.S.F.D. di Potenza
Id.	1964-65	21818/R	Id.
Id.	1960-61	17901/R	Comune di Ferrandina
Messina	1960-61	17889/R	Seminario Arcivescovile di Messina
Id.	1960-61	18374/R	Comune di Pettineo
Napoli	1961-62	19447/R	Comune di Agerola
Id.	1959-60	17128/R	Comune di Terzigno
Id.	1961-62	18863/R	Comune di Massalubrense
Novara	1962-63	19940/R	Acquedotto consorziale di Borgomanero
Nuoro	1964-65	22082/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Nuoro
Id.	1964-65	21752/R	Id.
Id.	1964-65	21753/R	Id.
Id.	1964-65	21754/R	Id.
Id.	1967-68	23693/R	Id.
Id.	1966-67	22816/R	Id.
Id.	1966-67	22818/R	Id.
Id.	1966-67	22819/R	Id.
Id.	1966-67	22820/R	Id.
Id.	1966-67	22821/R	Id.
Id.	1966-67	22822/R	Id.
Id.	1966-67	22823/R	Id.
Id.	1966-67	22824/R	Id.
Id.	1966-67	22825/R	Id.
Id.	1966-67	22826/R	Id.
Id.	1966-67	22827/R	Id.
Id.	1966-67	22829/R	Id.
Id.	1966-67	22831/R	Id.
Id.	1966-67	22832/R	Id.
Id.	1966-67	22833/R	Id.
Id.	1966-67	22834/R	Id.
Id.	1966-67	22835/R	Id.
Id.	1967-68	24057/R	Id.
Id.	1967-68	24058/R	Id.
Id.	1967-68	23958/R	Id.
Id.	1967-68	24047/R	Id.
Id.	1967-68	24048/R	Id.
Id.	1967-68	24049/R	Id.
Id.	1967-68	24050/R	Id.
Id.	1967-68	24051/R	Id.
Id.	1967-68	24052/R	Id.
Id.	1967-68	24053/R	Id.
Id.	1967-68	24054/R	Id.
Id.	1967-68	24056/R	Id.
Id.	1967-68	23694/R	Id.
Id.	1967-68	24055/R	Id.
Id.	1965-66	22741/R	Id.
Id.	1966-67	22815/R	Id.
Id.	1963-64	20896/R	Id.
Id.	1963-64	20897/R	Id.
Id.	1963-64	20898/R	Id.
Id.	1963-64	20900/R	Id.
Id.	1963-64	20901/R	Id.
Id.	1963-64	20902/R	Id.
Id.	1963-64	20903/R	Id.
Id.	1963-64	20904/R	Id.
Id.	1963-64	20905/R	Id.
Id.	1963-64	20906/R	Id.
Id.	1963-64	20907/R	Id.
Id.	1963-64	20908/R	Id.
Id.	1963-64	20909/R	Id.
Id.	1963-64	20910/R	Id.
Id.	1963-64	20911/R	Id.
Id.	1963-64	20912/R	Id.
Id.	1963-64	20899/R	Id.
Id.	1963-64	20913/R	Id.
Id.	1963-64	20914/R	Id.
Id.	1963-64	20915/R	Id.
Padova	1962-63	19681/R	Comune di Megliadino S. Vitale

Provincia	Esercizio finanziario	Cantiere	Ente gestore
Palermo	1967-68	24022/R	A.S.F.D. di Palermo
Parma	1961-62	18934/R	Comune di Tizzano Valparma
Id.	1961-62	19440/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Parma
Id.	1967-68	23780/R	Id.
Perugia	1961-62	19518/R	Comune di Deruta
Id.	1961-62	19167/R	Azienda speciale consorziale Campello sul Clitunno
Id.	1961-62	19179/R	Parrocchia S.M. di Belvedere di Città di Castello
Id.	1961-62	19150/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Perugia
Id.	1961-62	19151/R	Beneficio parrocchiale S. Cristoforo in Trevine di Monte S. Maria Tiberina
Id.	1961-62	19152/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Perugia
Id.	1962-63	19782/R	Sant. Madonna Divino Amore di Perugia
Pesaro	1964-65	21802/R	Comune di Novafeltria
Id.	1962-63	19775/R	Comune di Pesaro
Id.	1961-62	19166/R	Comune di Novafeltria
Id.	1962-63	19774/R	Comune di Peglio
Id.	1966-67	22798/R	Parr. S. Martino Perticara di Novafeltria
Id.	1964-65	21543/R	A.S.F.D. di Pesaro
Id.	1964-65	21544/R	Id.
Id.	1964-65	21545/R	Id.
Id.	1964-65	21546/R	Id.
Pescara	1961-62	18721/R	Comune di Civitella Casanova
Id.	1961-62	18726/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Pescara
Pisa	1959-60	16980/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Pisa
Id.	1960-61	18391/R	A.S.F.D. di Pisa
Id.	1960-61	18384/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Pisa
Id.	1961-62	19443/R	Id.
Id.	1960-61	17571/R	A.S.F.D. di Pisa
Id.	1960-61	18386/R	A.S.F.D. di Cecina
Id.	1960-61	18389/R	Id.
Id.	1960-61	18390/R	Id.
Id.	1959-60	16982/R	Id.
Id.	1959-60	16983/R	Id.
Id.	1959-60	16984/R	C.I.S.L. di Pisa
Potenza	1967-68	24074/R	Curia Vescovile di Potenza
Id.	1961-62	14449/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Potenza
Id.	1961-62	14450/R	Id.
Id.	1961-62	14451/R	Id.
Id.	1961-62	14452/R	Ispettorato distrettuale forestale di Rionero in Vulture
Id.	1961-62	14453/R	Id.
Id.	1961-62	14454/R	Id.
Id.	1961-62	14455/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Potenza
Id.	1961-62	14456/R	Id.
Id.	1963-64	21531/R	A.S.F.D. di Potenza
Ravenna	1963-64	20851/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Ravenna
Id.	1963-64	20852/R	A.S.F.D. di Ravenna
Id.	1963-64	20853/R	Id.
Id.	1963-64	20854/R	Id.
Id.	1963-64	20855/R	Id.
Id.	1963-64	20856/R	Id.
Id.	1963-64	20857/R	Id.
Id.	1963-64	20858/R	Id.
Id.	1962-63	19732/R	Id.
Id.	1962-63	19733/R	Id.
Id.	1962-63	19734/R	Id.
Id.	1962-63	19735/R	Id.
Id.	1962-63	19737/R	Id.
Reggio Calabria	1963-64	21534/R	A.S.F.D. di Reggio Calabria
Rieti	1964-65	22050/R	A.S.F.D. di Rieti
Id.	1959-60	17032/R	Università Agraria di Montenero Sabino
Id.	1959-60	17033/R	Sant. Francescano di Poggio Bustone
Id.	1959-60	17035/R	Comune di Rivodutri
Id.	1961-62	18701/R	Comune di Belmonte Sabino
Id.	1961-62	18702/R	Monastero Clarisse S. Chiara di Fara Sabina
Id.	1961-62	18703/R	Comune di Salisano
Id.	1963-64	21473/R	Comune di Vacone
Id.	1959-60	17031/R	Comune di Monteleone Sabino
Roma	1960-61	17724/R	Comune di Albano
Id.	1961-62	19161/R	Opera Pia « Bortolomeo Gosio » di Roma
Id.	1961-62	18865/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Roma
Id.	1960-61	17750/R	Opera Pia pro-bambini malarici di Roma
Id.	1961-62	19438/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Roma

Provincia	Esercizio finanziario	Cantiere	Ente gestore
Roma	1967-68	23726/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Roma
Id.	1967-68	23729/R	Id.
Id.	1967-68	23735/R	Id.
Id.	1967-68	23995/R	Id.
Id.	1967-68	23996/R	Id.
Id.	1967-68	23997/R	Id.
Id.	1967-68	23998/R	Id.
Id.	1961-62	18997/R	A.S.F.D. di Roma
Salerno	1960-61	17830/R	Comune di Sarno
Id.	1961-62	19521/R	Comune di S. Pietro al Tanagro
Id.	1961-62	19172/R	Comune di Cicerale Cilento
Id.	1961-62	19173/R	Comune di Roccapiemonte
Id.	1961-62	19174/R	Comune di Salvitelle
Id.	1961-62	19176/R	Comune di Tortorella
Id.	1961-62	19183/R	Comune di Rofrano
Id.	1961-62	19448/R	Comune di Tortorella
Id.	1959-60	17129/R	Comune di Siano
Id.	1960-61	17499/R	E.C.A. di Cava dei Tirreni
Id.	1959-60	17134/R	Comune di Salerno
Id.	1959-60	17135/R	Comune di S. Mauro La Bruca
Id.	1960-61	17827/R	Comune di Amalfi
Sassari	1960-61	17458/R	Comune di Arzachena
Siena	1967-68	24087/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Siena
Id.	1967-68	24089/R	Cons. bonif. Val di Paglia Superiore - Acquapendente (Viterbo)
Id.	1967-68	24090/R	Id.
Sondrio	1968-69	24114/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Sondrio
Taranto	1964-65	21816/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Taranto
Id.	1961-62	19163/R	Comune di Castellaneta
Torino	1961-62	18377/R	Comune di Monteu da Po
Id.	1961-62	18878/R	Ispettorato distrettuale forestale di Ivrea
Id.	1961-62	19498/R	Comune di Vico Canavese
Id.	1961-62	19191/R	Comune di Monastero di Lanzo
Id.	1961-62	19192/R	Comune di Pecco
Id.	1961-62	18886/R	Comune di Canischio
Trapani	1963-64	21080/R	Ispettorato distrettuale forestale di Trapani
Id.	1962-63	20241/R	Id.
Trento	1964-65	21769/R	Comune di Ossana
Id.	1967-68	24066/R	Comune di Romallo
Id.	1967-68	23954/R	Azienda consortile forestale di Trento
Id.	1962-63	19672/R	Id.
Id.	1962-63	19663/R	Amministrazione peperola di Loria Lases
Trieste	1965-66	22743/R	Comune di Trieste
Id.	1965-66	22744/R	Id.
Id.	1963-64	21510/R	Id.
Id.	1963-64	21511/R	Id.
Udine	1964-65	21630/R	A.S.F.D. di Udine
Id.	1964-65	21561/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Udine
Id.	1964-65	21558/R	Id.
Id.	1964-65	21632/R	A.S.F.D. di Udine
Varese	1961-62	19164/R	Comune di Dumenza
Venezia	1960-61	17521/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Treviso
Vercelli	1963-64	21158/R	Amministrazione santuario di N.S. di Oropa di Biella
Verona	1962-63	19691/R	Comune di Verona
Id.	1962-63	19690/R	Mensa Vescovile di S. Fidenzio
Vicenza	1960-61	17508/R	Comune di Barbarano Vicentino
Viterbo	1964-65	21895/R	Consorzio bonifica Val di Paglia Superiore - Acquapendente
Id.	1965-66	22770/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Viterbo
Id.	1965-66	22777/R	Id.
Id.	1966-67	22800/R	Consorzio bonifica Val di Paglia Superiore - Acquapendente
Id.	1964-65	21549/R	Id.
Id.	1964-65	21552/R	Id.
Id.	1964-65	21537/R	Ispettorato ripartimentale forestale di Viterbo
Id.	1964-65	21541/R	Consorzio bonifica Val di Paglia Superiore - Acquapendente
Id.	1964-65	21547/R	Id.
Id.	1964-65	21548/R	Id.

(8421)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, in Perugia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio Perusia con sede in Perugia;

Visti i decreti ministeriali 21 febbraio 1979, 13 giugno 1979, 27 settembre 1979, 29 dicembre 1979 e 28 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia, è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Perugia e Corciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8415)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornace Palazzetti, in Villa Pitignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Fornace Palazzetti con sede in Villa Pitignano (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1980 e 6 maggio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 luglio 1979 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornace Palazzetti, con sede in Villa Pitignano (Perugia), è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8420)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duina Teledata sistemi, in Aprilia, ora S.p.a. Sistemi Italia, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina), ora S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 13 febbraio 1979, 31 maggio 1979, 1° agosto 1979, 2 agosto 1979, 29 gennaio 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina), ora S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8227)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società generale delle conserve alimentari Cirio S.p.a., sede operativa San Giovanni a Teduccio e sede legale di Roma, stabilimenti, filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto a San Giovanni a Teduccio, Napoli, Vigliena, Castellammare di Stabia, Capua, Aversa, Piana di Monte Verna, Mondragone, Paestum, Pagani, Pontecagnano, Sala Consilina, Villafranca, Torino, Bologna, Porto Ercole, Firenze, Livorno, Venezia, Gardigiano Scorzè.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società generale delle conserve alimentari Cirio S.p.a., sede operativa di San Giovanni a Teduccio (Napoli) e sede legale di Roma, stabilimenti, filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto a San Giovanni a Teduccio (Napoli), Vigliena (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Caserta), Aversa (Caserta), Piana di Monte Verna (Caserta), Mondragone (Caserta), Paestum (Salerno), Pagani (Salerno), Pontecagnano (Salerno), Sala Consilina (Salerno), Villafranca (Verona), Gardigiano Scorzè (Venezia), Catanzaro, Roma, Milano, Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno, Sezze Romano, Vieste, Latina, Foggia, Venezia, Busto Arsizio;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1979 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi, escludendo le unità di Catanzaro, Roma, Milano, Sezze Romano, Vieste, Latina, Foggia e Busto Arsizio;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dei competenti uffici regionali del lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Società generale delle conserve alimentari Cirio S.p.a., sede operativa San Giovanni a Teduccio (Napoli) e sede legale di Roma, stabilimenti, filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto a San Giovanni a Teduccio (Napoli), Napoli, Vigliena (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Caserta), Aversa (Caserta), Piana di Monte Verna (Caserta), Mondragone (Caserta), Paestum (Salerno), Pagani (Salerno), Pontecagnano (Salerno), Sala Consilina (Salerno), Villafranca (Verona), Gardigiano Scorzè (Venezia), Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno e Venezia, è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8226)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart elettronica, in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni, Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit elettronica civile S. Antonino di Susa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit elettronica civile S. Antonino di Susa (Torino);

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro interessati;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità

esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit elettronica civile S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8230)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali, in Albisola Superiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali di Albisola Superiore (Savona);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1979, 25 ottobre 1979, 26 marzo 1980 e 24 maggio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali di Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8235)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossbeton, in Busalla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rossbeton, con sede in Busalla (Genova);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossbeton, con sede in Busalla (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio 1980 al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8234)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sei Geri di Torino;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1978, 26 novembre 1978, 9 febbraio 1979, 21 maggio 1979, 15 settembre 1979, 19 ottobre 1979, 30 gennaio 1980 e 3 aprile 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 marzo 1978 al 22 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino, è prolungata al 21 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8236)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan electric, con sede in Cameri e stabilimento a Crema.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pan electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento a Crema;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979, 16 gennaio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 giugno 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento a Crema, è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8249)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aima plasmaderivati, stabilimento di Cittaducale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aima plasmaderivati, stabilimento di Cittaducale (Rieti);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la Regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aima plasmaderivati, stabilimento di Cittaducale (Rieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 aprile 1979 al 29 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8247)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica d'arte La Favorita S.n.c., in Ercolano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ceramica d'arte La Favorita S.n.c. di Ercolano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1980 e 27 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1979 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica d'arte La Favorita S.n.c. di Ercolano (Napoli), è prolungata al 26 ottobre 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8248)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.A.V., in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. N.I.A.V. di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1980 e 5 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 agosto 1979 al 4 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.A.V. di Potenza, è prolungata al 3 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8232)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarner Tyrol, in Sarentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sarner Tyrol di Sarentino (Bolzano);

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1979, 25 ottobre 1979 e 11 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 dicembre 1978 al 23 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarner Tyrol di Sarentino (Bolzano), è prolungata al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8231)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.Pla.Ve - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 17 giugno 1978, 19 giugno 1978, 25 luglio 1978, 26 luglio 1978, 8 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 23 marzo 1979, 13 luglio 1979, 12 novembre 1979, 12 dicembre 1980 e 3 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 dicembre 1976 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata al 17 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8418)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gran Prix, in Tolentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Gran Prix di Tolentino (Macerata);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gran Prix di Tolentino (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1980 al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8419)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma con sede in Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1979, 7 agosto 1979, 8 agosto 1979, 9 agosto 1979, 10 agosto 1979, 12 marzo 1980 e 27 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compania miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8413)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche italiane, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma;

Visti i decreti ministeriali 3 febbraio 1979, 19 aprile 1979, 19 ottobre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 28 luglio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma, è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8414)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'articolo 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 9 maggio 1979, 10 maggio 1979, 8 settembre 1979, 3 dicembre 1979, 27 marzo 1980 e 5 luglio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8417)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Casarte in liquidazione di Salerno;

Visti i decreti ministeriali 27 dicembre 1978, 11 maggio 1979, 12 settembre 1979, 12 novembre 1979, 1° aprile 1980 e 26 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 settembre 1978 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno, è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8416)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi dell'8 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,20	847,20	847,15	847,20	847,25	847,20	847,30	847,20	847,20	847,20
Dollaro canadese	728,35	728,35	728,50	728,35	728,40	728,30	728,50	728,35	728,35	728,35
Marco germanico	475,74	475,74	475,90	475,74	475,80	475,75	475,74	475,74	475,74	475,70
Fiorino olandese	437,57	437,57	437,40	437,57	437,35	437,55	437,50	437,57	437,57	437,56
Franco belga	29,743	29,743	29,70	29,743	29,72	29,75	29,745	29,743	29,743	29,70
Franco francese	204,68	204,68	204,45	204,68	204,58	204,65	204,80	204,68	204,68	204,65
Lira sterlina	2048,20	2048,20	2047,50	2048,20	2047 —	2048,20	2047,70	2048,20	2048,20	2048,20
Lira irlandese	1796,20	1796,20	1794 —	1796,20	1792,50	—	1795 —	1796,20	1796,20	—
Corona danese	154,07	154,07	153,80	154,07	153,87	154,05	154,06	154,07	154,07	154,05
Corona norvegese	175,96	175,96	175,90	175,96	175,90	175,95	176,05	175,96	175,96	175,95
Corona svedese	204,30	204,30	204 —	204,30	204,13	204,45	204,45	204,30	204,30	204,30
Franco svizzero	520 —	520 —	518,80	520 —	518,65	520 —	519,70	520 —	520 —	520 —
Scellino austriaco	67,303	67,303	67,15	67,303	67,16	67,30	67,275	67,303	67,303	67,30
Escudo portoghese	17 —	17 —	17,12	17 —	17,10	17 —	17,10	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	11,60	11,60	11,60	11,60	11,59	11,60	11,616	11,60	11,60	11,60
Yen giapponese	3,918	3,918	3,91	3,918	3,913	3,90	3,923	3,918	3,918	3,90

Media dei titoli dell'8 settembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	63,90
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,775
» 5,50% » » 1968-83	84,475
» 5,50% » » 1969-84	81,025
» 6% » » 1970-85	79,45
» 6% » » 1971-86	77,175
» 6% » » 1972-87	73,15
» 9% » » 1975-90	75,225
» 9% » » 1976-91	77,05
» 10% » » 1977-92	82,10
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78,05
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,70
» » » » 1- 3-1979/81	99,70
» » » » 1- 7-1979/81	99,475
» » » » 1-10-1979/81	98,65
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81	98,975
» » » » 1- 5-1979/82	97,55
» » » » 1- 7-1979/82	97,825
» » » » 1-10-1979/82	97,525
» » » » 1- 1-1980/82	98,75
» » » » 1- 3-1980/82	99,15
» » » » 1- 1-1980/83	98,15
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	98,075
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	87,05
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,825
» » » 12% 1- 4-1982	94,85
» » » 12% 1-10-1983	92,50
» » » 12% 1- 1-1984	92,70
» » » 12% 1- 4-1984	92,70
» » » 12% 1-10-1984	92,45
» » » 12% 1-10-1987	90,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,25
Dollaro canadese	728,425
Marco germanico	475,74
Fiorino olandese	437,535
Franco belga	29,744
Franco francese	204,74
Lira sterlina	2047,95
Lira irlandese	1795,60
Corona danese	154,065
Corona norvegese	176,005
Corona svedese	204,375
Franco svizzero	519,85
Scellino austriaco	67,289
Escudo portoghese	17,05
Peseta spagnola	11,608
Yen giapponese	3,92

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel bando relativo agli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero dei beni culturali ed ambientali dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 4 - carriera di concetto, al quinto comma, quarta riga, dove è scritto: «... diploma di istruzione secondaria di 1° grado...», leggasi: «... diploma di istruzione secondaria di 2° grado...»;

all'art. 8 - ruoli di documentalista ed aiuto bibliotecario, alla fine del primo comma, dopo le parole: «... storia politica d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente ai nostri giorni.», deve aggiungersi la seguente frase: «; storia letteraria e artistica d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente ai nostri giorni».

(8505)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte e pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero per i beni culturali e ambientali dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

I diari delle prove scritte e pratiche degli esami di idoneità, banditi con decreto interministeriale 29 maggio 1980 e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale n.* 203 del 25 luglio 1980, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1980.

L'elevato numero di domande complessivamente pervenute non ha consentito, per motivi organizzativi, la pubblicazione dei suddetti diari nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8030)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per soli titoli, riservato ai docenti di educazione fisica, per il passaggio alla quarta classe di stipendio, anticipato per merito distinto per posti disponibili al 1° ottobre 1975.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Veduto il proprio decreto 12 giugno 1971;
Veduto il proprio decreto 20 settembre 1972;
Veduto il proprio decreto 29 settembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Concorso per merito distinto

E' indetto il concorso per soli titoli, riservato ai professori appartenenti al ruolo organico dei docenti di educazione fisica, per il passaggio anticipato per merito distinto alla quarta classe di stipendio, per centotrentasette posti disponibili al 1° ottobre 1975.

Art. 2.

Requisiti d'ammissione

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1, i docenti che, alla data del 1° ottobre 1975, siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e precisamente:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio. Ai fini del compimento dell'anzianità predetta, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato, sempre che il candidato non ne abbia già usufruito ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, come servizio civile di ruolo, tenendo presente che lo stesso servizio qualora, per la sua durata nell'anno solare, abbia determinato la concessione della campagna di guerra (esplicitamente riportata nella copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare) verrà computata anno intero ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727. Agli stessi fini, saranno, inoltre, computati i periodi di servizio riconosciuti utili agli efetti della progressione in carriera, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1970, n. 576 e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, con provvedimento formale regolarmente ammesso a registrazione;

b) abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio decorrenti dalla data della nomina in ruolo. A tal fine i periodi di retrodatazione della nomina in ruolo non sono computabili;

c) abbiano riportato, in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti il 1° ottobre cui è riferito il concorso di partecipazione una qualifica non inferiore a «valente». Per l'anno scolastico 1974-75, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, gli interessati dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, del preside da cui risulti che il servizio è stato prestato «senza demerito».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia riportata la qualifica di «insufficiente» né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Art. 3.

Termine per la presentazione della domanda - Commissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 4, deve pervenire, corredata della documentazione, dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva - Piazzale Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dal precedente comma. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso medesimo.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni della commissione giudicatrice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

Art. 4.

Domanda di partecipazione
Documentazione dei titoli di servizio e di cultura - Modalità

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva - Piazzale Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, dovrà essere redatta su carta legale, in conformità all'unito modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

A) copia dello stato di servizio da rilasciarsi, con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo, dal competente provveditore agli studi, aggiornato dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, alla data del rilascio e con l'indicazione delle qualifiche

attribuite all'interessato, sino all'anno scolastico 1973/74 compreso, nonché delle eventuali sanzioni disciplinari comminate per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1972.

Per l'anno scolastico 1974/75 il servizio prestato senza demerito sarà attestato da una dichiarazione del preside.

B) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciati dalla competente autorità militare con l'indicazione delle campagne di guerra eventualmente riconosciute. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati che intendono avvalersi per l'ammissione al concorso dei benefici bellici previsti dall'art. 2, lettera *a*), del presente decreto.

C) Eventuale documentazione inerente titoli di servizio o di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), posseduti dal candidato, che possa dar luogo a valutazione, tenendo presente apposite tabelle allegate al decreto ministeriale 7 giugno 1968. Le opere dattiloscritte o manoscritte non saranno prese in considerazione.

D) Un elenco in duplice copia della documentazione di cui alla lettera *C*).

E) Un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti, della carriera percorsa e della attività didattica e culturale svolta.

I titoli di servizio e di cultura prodotti, debbono risultare conseguiti o editi entro il 30 settembre 1975 e la relativa documentazione deve essere esibita in originale o in copia autentica rilasciata con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri od uffici o a titoli risultanti indirettamente da atti dell'amministrazione. I concorrenti che abbiano partecipato a concorsi di merito distinto indetti con decreti ministeriali anteriori al presente e non abbiano richiesto ed ottenuto la restituzione, possono far riferimento ai titoli presentati per partecipare ai suddetti concorsi, purché tale documentazione risulti contenere, nell'interesse del candidato stesso, tutte le indicazioni necessarie ai fini della valutazione dei titoli in conformità delle già citate tabelle unite al decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le pubblicazioni in collaborazione debbono essere corredate di dichiarazione riguardante le modalità osservate per la stesura dell'opera sicchè la commissione giudicatrice possa avere gli elementi necessari per distinguere e, quindi, valutare l'opera di ciascuno degli autori. In mancanza della dichiarazione tali opere non saranno valutate.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

La commissione giudicatrice del concorso previsto dal precedente art. 1 dispone, ai sensi dell'art. 3 comma nono della legge 13 marzo 1958, n. 165 di cento punti così ripartiti:

A) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

B) 50 per la valutazione dei titoli di cultura.

La valutazione dei titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti, o editi qualora trattasi di pubblicazioni, entro il 30 settembre 1975 sarà effettuata in base alla tabella unita al più volte citato decreto ministeriale 7 giugno 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968 (allegato *B*).

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma un numero di candidati non superiore di quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente al più anziano di età.

Art. 7.

Disposizioni finali

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - parte seconda.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato alla classe di stipendio superiore a quella di appartenenza all'atto dell'ammissione al concorso cui hanno partecipato, sarà attribuita, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1980, n. 1743, con decreto del provveditore agli studi avente effetto dal 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso indetto, con la riduzione di tre anni del *periodo di permanenza nella terza classe di stipendio stabilito* dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, in carta legale, di rinunziare alla partecipazione al concorso e, qualora abbiano superato le prove, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Le pubblicazioni dovranno essere ritirate, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, entro 30 giorni dai termini prescritti. Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo del concorso, gli interessati, dopo la pubblicazione del risultato definitivo nel Bollettino ufficiale del Ministero, dovranno inoltrare la domanda in carta legale, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, allegando per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 2.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1980
Registro n. 52 *Istruzione, foglio n.* 393

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva - Piazzale Marconi, 25 - 00144 ROMA-EUR

. . . sottoscritt . . . . (1) nat . . il . . . . a . . . . (provincia di . . . . . .), ordinari . . di educazione fisica, chiede di essere ammess . . al concorso per merito distinto per titoli relativo ai posti disponibili al 1° ottobre 1975 e di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 14 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1980.

Dichiara:

a) di essere in servizio alla data odierna . . . . (2);

b) di essere stato in servizio alla data del 1° ottobre 1975, ... (2);

c) di avere riportato, per gli anni scolastici 1972/73 e 1973/74 qualifica non inferiore a «valente» e per l'anno scolastico 1974/75 di aver prestato servizio senza demerito;

d) di essere stato assunto in ruolo con decorrenza agli effetti giuridici dal . . . . (3) ed a quelli economici dal . . . . (3);

e) di avere ottenuto il passaggio ad ordinario con decorrenza agli effetti giuridici dal . . . . (3).

. . . sottoscritt . . ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso, unisce:

1) elenco, in duplice copia, della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura acclusa a corredo della presente domanda, numerata in ordine progressivo;

2) elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni;

3) breve *curriculum* del servizio prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonché, dell'attività didattica e culturale svolta.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo . . . . (4)

---

(1) Le insegnanti coniugate o vedove debbono indicare prima il cognome da nubile (es. Bianchi Anna in Rossi; Bianchi Anna ved. Rossi).

(2) Indicare l'istituto o la scuola e relativa sede ed anche l'ufficio per il caso di eventuale posizione di comando, distacco, ecc.

(3) Indicare la data.

(4) Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domande né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

ALLEGATO B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Concorso per merito distinto, per soli titoli, riservati agli insegnanti di ruolo B approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana n. 214 del 24 agosto 1968.*

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 50):

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di sedici anni): punti 2 fino a . . . . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole o istituti di istruzione secondaria od artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica; punti 0,5 fino a . . » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente: punti 0,2 fino a . . . . » 3,20

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3 fino a . . . » 4,80

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino ad un masimo di . » 4

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per un anno accademico (almeno cinque mesi): punti 0,5 fino a . . » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria ecc....) specificato ed attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . » 5

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 50):

1) per ogni libera docenza posseduta: punti 4, o fino a . » 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . » 4,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . » 20

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva): fino a . » 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università: fino a . » 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami o per le classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 4 fino a » 8

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 2 fino a . . » 4

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 2, fino a . . . . . punti 4

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (un decimo della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito, per l'inclusione nella relativa graduatoria di merito) fino a . . . . » 10

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale, fino a . . . » 8

(8293)

Concorso, per esami e titoli, riservato ai docenti di educazione fisica, per il passaggio alla terza classe di stipendio, anticipato per merito distinto, per posti disponibili al 1° ottobre 1975.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n 1743;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Veduto il proprio decreto 12 giugno 1971;
Veduto il proprio decreto 20 settembre 1972;
Veduto il proprio decreto 23 luglio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Concorso per merito distinto

E' indetto il concorso, per esami e titoli, riservato ai docenti appartenenti al ruolo organico dei professori di educazione fisica, per il passaggio alla terza classe di stipendio, anticipato per merito distinto, per centoventiquattro posti disponibili al 1° ottobre 1975.

Art. 2.

Requisiti d'ammissione

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 i docenti che, alla data del 1° ottobre 1975 siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e precisamente:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza del compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio. Ai fini del compimento dell'anzianità predetta, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, come servizio civile di ruolo, tenendo presente che lo stesso servizio qualora, per la sua durata nell'anno solare, abbia determinato la concessione della campagna di guerra (esplicitamente riportata nella copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare) verrà computato anno intero ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727. Agli stessi fini saranno, inoltre, computati i periodi di servizio riconosciuti utili agli effetti della progressione in carriera, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1970, n. 576 e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, con provvedimento formale regolarmente ammesso a registrazione;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio decorrenti dalla data di nomina in ruolo. A tal fine i periodi di retrodatazione della nomina non sono computabili;

c) abbiano riportato, in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti il 1° ottobre cui è riferito il concorso di partecipazione una qualifica non inferiore a «valente». Per l'anno scolastico 1974-75, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, gli interessati dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, del preside da cui risulti che il servizio è stato prestato «senza demerito».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia riportata la qualifica di «insufficiente» né i periodi

trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che:

a) conseguano, a qualsiasi titolo, il diritto all'attribuzione della terza classe di stipendio a far tempo dal 1° ottobre 1975;

b) abbiano preso parte ad analoghi precedenti concorsi e non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per la inclusione nella graduatoria di merito.

Art. 3.

Termine per la presentazione delle domande
Prova e diario degli scritti - Commissione

La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 4 deve pervenire, corredata della documentazione, dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, piazzale Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dal precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato o che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati al concorso si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

L'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante o dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte che si svolgeranno in Roma sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso nella parte II del Bollettino ufficiale del Ministero stesso.

Perde il diritto alla prova d'esame il candidato che, anche se impedito da motivi di forza maggiore, figurerà assente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti.

I candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento valido ed essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta che sarà fornita al Ministero.

L'esame consta di una prova scritta e di una lezione.

La prova scritta consiste nella trattazione di un argomento concernente la teoria dell'educazione fisica ed i suoi fondamenti biologici o di un argomento di pedagogia applicata all'educazione fisica e sportiva.

La lezione verte su argomenti compresi nei programmi di insegnamento dell'educazione fisica per istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica. Il candidato è tenuto ad illustrare gli elementi tecnici prescelti ed i criteri metodologici ai quali si è ispirato.

La durata della lezione, in relazione alle esigenze del concorso, è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella sua prima adunanza.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a svolgere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato una votazione non inferiore a 7/10 dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data comunicazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di svolgere la lezione il candidato che sia assente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere immediatamente comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Al termine di ogni seduta, la commissione compila l'elenco dei concorrenti che hanno svolto la lezione, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni della commissione giudicatrice o della commissione di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonché le disposizioni dei regolamenti in vigore in tema di concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 4.

Domanda di partecipazione
Documentazione dei titoli di servizio e di cultura - Modalità

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva - Piazzale Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, dovrà essere redatta su carta legale, in conformità dell'unito modello, allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

a) copia dello stato di servizio da rilasciarsi, con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo, dal competente provveditore agli studi, aggiornata, dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, alla data del rilascio e con l'indicazione delle qualifiche attribuite all'interessato, sino all'anno scolastico 1973/74, nonché delle eventuali sanzioni disciplinari comminate per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1972.

Per l'anno scolastico 1974/75 il servizio prestato senza demerito sarà attestato da una dichiarazione del preside;

b) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciati dalla competente autorità militare con l'indicazione delle campagne di guerra eventualmente riconosciute. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dall'art. 2, sub *a*), del presente decreto;

c) eventuale documentazione inerente titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), posseduti dal candidato, che possa dar luogo a valutazione, tenendo presente le apposite tabelle allegate al decreto ministeriale 7 giugno 1968. Le opere dattiloscritte o manoscritte, non saranno prese in considerazione;

d) un elenco in duplice copia della documentazione di cui alla precedente lettera *c*);

e) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti della carriera percorsa e delle attività didattica e culturale svolta.

I titoli di cultura prodotti debbono risultare conseguiti o editi entro il 30 settembre 1975, e la relativa documentazione deve essere esibita in originale o in copia autentica rilasciata con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentato al Ministero della pubblica istruzione o ad altri ministeri od uffici o a titoli risultanti indirettamente da atti dell'amministrazione. I concorrenti che abbiano partecipato a concorsi di merito distinto indetti con decreti ministeriali anteriori al presente e non abbiano richiesto ed ottenuto la restituzione, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare ai suddetti concorsi, purché tale documentazione risulti contenere, nell'interesse del candidato stesso, tutte le indicazioni necessarie ai fini della valutazione dei titoli in conformità delle già citate tabelle unite al decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le pubblicazioni in collaborazione debbono essere corredate di dichiarazione riguardante le modalità osservate per la stesura dell'opera sicché la commissione giudicatrice possa avere gli elementi necessari per distinguere e, quindi, valutare l'opera di ciascuno degli autori. In mancanza della dichiarazione tali opere non saranno valutate.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

La commissione giudicatrice del concorso, per esami e titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esami e 25 ai titoli. La valutazione dei titoli di servizio e di cultura sarà effettuata in base alla tabella allegata al decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicata nella parte II del Bollettino ufficiale n. 33-34 del 15-22 agosto 1968 (allegato *b*).

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni del concorso la commissione redige la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una valutazione non inferiore agli otti decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi in ciascuna di esse ed una valutazione complessiva, risultante dalla somma di voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli attribuiti all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione, i posti rimasti disponibili saranno conferiti, in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente al più anziano di età.

Art. 7.

Disposizioni finali

La graduatoria di merito e quella dei vincitori, sarà pubblicata nella parte II del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato alla classe di stipendio superiore a quella di appartenenza all'atto dell'ammissione al concorso cui hanno partecipato, sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreto del provveditore agli studi avente effetto dal 1° ottobre 1975, con la riduzione di tre anni del periodo di permanenza nella seconda classe di stipendio stabilito dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La retribuzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale, di rinunziare alla partecipazione al concorso e, qualora abbiano superato le prove, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Le pubblicazioni dovranno essere ritirate, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, entro trenta giorni dai termini prescritti.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo del concorso gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero, dovranno inoltrare domanda in carta legale, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, allegando, per ciascun certificato richiesto una marca da bollo da L. 2.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1980
Registro n. 46 *Istruzione, foglio n.* 289

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva - Piazzale Marconi, 25 - 00144 ROMA-EUR

. . sottoscritt. . . . . (1) nat. . il . . a . . . (provincia di . .), ordinari. . di educazione fisica, chiede di essere ammess . . al concorso per merito distinto, per esami e titoli, relativo ai posti disponibili al 1° ottobre 1975 e di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 14 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1980.

Dichiara:

a) di essere in servizio alla data odierna nel . . . . (2);

b) di essere stato in servizio al 1° ottobre 1975 nel . . . . (2);

c) di avere riportato, per gli anni scolastici 1972/73 e 1973/74 qualifica non inferiore a « valente » e per l'anno scolastico 1974/75 di aver prestato servizio senza demerito;

d) di essere stato assunto in ruolo con decorrenza agli effetti giuridici dal . . . . . (3) ed a quelli economici dal . . . . (3);

e) di avere ottenuto il passaggio ad ordinario con decorrenza agli effetti giuridici . . . . . . (3).

. . sottoscritt. . ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso, unisce:

1) elenco, in duplice copia, della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura acclusa a corredo della presente domanda, numerata in ordine progressivo;

2) elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni;

3) breve *curriculum* del servizio prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonché, dell'attività didattica e culturale svolta.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo . . . . (4).

---

(1) Le insegnanti coniugate o vedove debbono indicare prima il cognome da nubile (es. Bianchi Anna in Rossi; Bianchi Anna ved. Rossi).

(2) Indicare l'istituto o la scuola e relativa sede ed anche l'ufficio per il caso di eventuale posizione di comando, distacco, ecc.

(3) Indicare la data.

(4) Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Concorso per merito distinto, per esami e titoli, riservato agli insegnanti di ruolo B approvata con decreto ministeriale 7 *giugno* 1968, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana n.* 214 *del* 24 *agosto* 1968.

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 15):

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di 5 anni): punti 1,5 fino a . . . . punti 7,5

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole o di istituti di istruzione secondaria od artistica

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vice-preside, o coordinatore di servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,6 fino a . . . . . » 3

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,3 fino a . . . . » 1,5

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside su richiesta dell'interessato: punti 0,4 fino a . . . » 2

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino a un massimo di . . . » 2

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno cinque mesi): punti 0,5 fino a . . . . » 2,5

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della

scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato od attestato dell'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . punti 2

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 10):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50 fino a . » 2

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . » 1,5

3) pubblicazioni (*comprese quelle di carattere scolastico*) fino a . . » 5

4) risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di *attuale appartenenza* (un *ventesimo della votazione complessiva*), fino a » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitario, previsto dagli statuti delle università, fino a » 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi, per esami, e per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 2, fino a . » 4

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 1, fino a . » 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . . » 1

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto, per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a » 2

10) per altri titoli presentati dal candidato attestante la sua attività culturale: fino a . . » 3

(8294)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. CAMILLO DE LELLIS » DI CHIETI

Concorso ad un posto di aiuto di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

(3030/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente cardiologo;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
quattro posti di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, divisione del personale, dell'ente in Potenza.

(3016/S)

OSPEDALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA

Concorso ad un posto di primario ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Torre Annunziata (Napoli).

(3018/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente anestesista addetto al dipartimento accettazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista addetto al dipartimento accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Torre Annunziata (Napoli).

(3019/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorso a due posti di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Casarano (Lecce).

(3028/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLÌ

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale per le necessità della sezione distaccata presso l'ospedale di Dovadola.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(3026/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. 34.

Ente di sviluppo agricolo forestale (ETSAF). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 9 *maggio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. 35.

Modificazione della dotazione organica nel ruolo unico del personale regionale e delle procedure concorsuali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 9 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione organica del personale del ruolo unico regionale è determinata come segue:

In sede di prima attuazione, entro sessanta giorni

Livello	Dotazione (n. posti)
—	—
ottavo	454
settimo	931
sesto	72
quinto	921
quarto	748
terzo	71
secondo	197
primo	—
Totale .	3.394

In sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale provvede alla determinazione dell'organico assegnato a ciascun dipartimento e ufficio, ripartito per livello e per mansioni obiettive, in conformità al disposto del secondo e terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55.

Art. 2.

Ai pubblici concorsi che il consiglio regionale bandisce, secondo la normativa prevista dalla legge 6 settembre 1973, n. 54, modificata ed integrata dalla legge 17 agosto 1979, n. 38, per la copertura dei posti vacanti dalla pianta organica, è ammesso a partecipare, con i benefici previsti per i dipendenti regionali dalle leggi sopra citate, il personale avente titolo, in forma di legge statale o regionale, all'immissione nel ruolo unico regionale, anche se, in attesa di inquadramento, continua ad essere amministrato secondo l'ordinamento di provenienza.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente la deliberazione che approva il bando di concorso stabilisce le posizioni giuridiche degli ordinamenti di provenienza che danno titolo all'ammissione al concorso.

Art. 3.

L'art. 16 della legge regionale 5 settembre 1973, n. 54 è sostituito dal seguente:

Le commissioni di esame sono nominate con provvedimento della giunta e sono composte:

a) per i concorsi di cui all'art. 14:

dal presidente della giunta, o suo delegato, che ne assume la presidenza;

da due membri designati dal consiglio regionale, di cui uno dalle minoranze, anche fuori dal proprio ambito;

da tre esperti delle diverse discipline amministrative e tecniche corrispondenti ai compiti oggetto del posto messo a concorso, di cui almeno uno esterno al personale regionale, eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;

da un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali del personale maggiormente rappresentative;

b) per i concorsi di cui all'art. 15:

dal presidente della giunta, o suo delegato, che ne assume la presidenza;

da due membri designati dal consiglio regionale, di cui uno delle minoranze anche fuori dal proprio ambito;

da tre funzionari designati dal consiglio regionale;

da un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali del personale maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono espletate, per entrambi i tipi di concorso, da un dipendente regionale designato dalla giunta.

Art. 4.

E' introdotto dopo l'art. 16 della legge regionale 6 settembre 1973 n. 54, il seguente:

Art. 16-*bis* - *Sottocommissioni di esame*. — Qualora i candidati ammessi ai concorsi, di cui è richiesta una valutazione comparativa della preparazione e dei titoli, superino le trecento unità, la giunta regionale, su richiesta della commissione d'esame di cui all'art. 16, provvede alla nomina di una o più sottocommissioni, costituite con le stesse modalità previste per la commissione.

In tal caso i criteri di massima per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati sono preventivamente deliberati in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presiedute dal presidente della commissione.

Le sottocommissioni provvedono inoltre all'assistenza alle prove scritte e pratiche, all'esame delle stesse ed all'espletamento delle prove orali.

La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni e redige un'unica graduatoria ai sensi del successivo art. 17.

Ai componenti delle commissioni di esame, fatta eccezione per i consiglieri ed i funzionari regionali, è attribuito un compenso nella misura massima di L. 30.000 per ogni giornata di seduta della commissione.

Il compenso è determinato con deliberazione della giunta regionale, ed è stabilito tenuto conto del numero dei partecipanti e della complessità delle operazioni concorsuali.

Ai medesimi compete inoltre il trattamento di missione, alle condizioni e con le modalità previste per il personale regionale del massimo livello.

Art. 5.

Sono abrogati l'art. 23 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, e la tabella *D* allegata alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 38, nonchè ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 6.

La spesa per il personale del ruolo unico regionale è imputata agli appositi capitoli del bilancio di previsione 1980 che presentano la necessaria disponibilità.

Alla maggiore spesa relativa all'unità da assumere a fronte dell'ampliamento di organico, prevista in L. 3.200.000.000 annue sarà fatto fronte, a partire dal 1981, con imputazione agli stanziamenti per gli oneri del personale determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno medesimo.

La spesa per i compensi ai componenti le commissioni d'esame è imputata al cap. 06300 del bilancio di previsione 1980, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 aprile 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 marzo 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 22 aprile 1980.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **36.**

Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del 9 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere nel territorio della Regione, sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

Al fine di garantire un ordinato e armonico sviluppo socio-economico, la giunta regionale predispone entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di piano regionale delle attività estrattive, tenuto conto delle esigenze di tutela del lavoro e delle imprese, oltre che della salvaguardia territoriale e ambientale.

Lo schema, unitamente ai pareri pervenuti è successivamente inviato ai comuni nel cui territorio ricadono le aree destinte ad escavazione, perché i relativi consigli comunali esprimano i loro pareri entro trenta giorni dal ricevimento.

Lo schema, unitamente ai pareri pervenuti è successivamente sottoposto all'esame di una conferenza regionale delle forze sociali interessate perché esprima le proprie osservazioni.

Il piano è approvato con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha durata decennale.

Entro tre mesi dall'approvazione del piano delle attività estrattive, i comuni interessati dovranno adeguare ad esso gli strumenti urbanistici.

Eventuali varianti al piano possono essere approvate con deliberazione delle procedure stabilite nel presente articolo.

In caso di gravi calamità naturali, la giunta regionale può autorizzare la coltivazione di giacimenti di cava al di fuori delle aree destinate dal piano regionale ad attività estrattive e ciò anche in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

Il piano delle attività estrattive di cui al precedente articolo avrà il seguente contenuto:

a) individuazione delle aree favorevolmente indiziate e suscettibili di attività estrattive;

b) delimitazione, su cartografia a scala opportuna effettuata tenendo conto delle compatibilità con i vincoli paesaggistici e idrogeologici, nonché con i programmi regionali di assetto del territorio, di parte o della totalità delle predette aree, al fine di una loro potenziale utilizzazione a scopo estrattivo, indicando, ove possibile e opportuno, soluzioni alternative;

c) valutazione dei fabbisogni dei vari tipi di materiali effettuata secondo ipotesi a medio o lungo periodo, al fine di graduare nel tempo la utilizzazione delle aree di cui al punto precedente;

d) delimitazione delle aree tra quelle individuate come da lettera *b*), nelle quali si può soddisfare il fabbisogno e quantificazione della parte di questa sufficiente a coprire la percentuale del fabbisogno stesso assegnata a ciascuna area;

e) definizione dei criteri per la localizzazione delle singole attività estrattive da consentire all'interno delle aree delimitate secondo il precedente punto *d*) e per le modalità di coltivazione dei giacimenti.

Tali criteri dovranno essere articolati e differenziati in relazione alle esigenze di salvaguardia dei valori dell'ambiente nel contemporaneo rispetto delle esigenze derivanti da necessità di ordine economico e produttivo.

Art. 4.

Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca ed estrazione di materiali di cava e torbiera su terreni dei quali abbia la disponibilità deve chiederne autorizzazione al comune territorialmente interessato.

Alla domanda di esercizio dell'attività estrattiva è allegato un progetto di coltivazione opportunamente dettagliato in relazione all'importanza dell'attività estrattiva e alla complessità della situazione ambientale della zona interessata e formato dalla seguente documentazione:

a) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrografiche e paesaggistiche del luogo di intervento, e sulle interferenze dell'attività estrattiva sulle medesime, corredata da due planimetrie a curve di livello di cui una in scala 1 : 10000, con l'ubicazione dell'area ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo, e l'altra in scala 1 : 2000, se la planimetria in scala 1:10000 non risultasse disponibile, la relazione dovrà essere accompagnata da planimetria in scala 1 : 25000 contenente le indicazioni suddette; la relazione dovrà essere inoltre corredata da almeno due sezioni geologiche di dettaglio del terreno, di cui almeno una in scala 1 : 2000, e da fatografie idonee a riconoscere le caratteristiche essenziali dei luoghi, la relazione dovrà specificare le colture agricole e forestali esistenti;

b) un piano indicativo di coltivazione corredato da planimetrie in scala 1 : 2000 a sezioni in scala 1 : 200 tali da individuare l'assetto che prevedibilmente il terreno verrà ad assumere in conseguenza dell'attività di coltivazione; dovranno essere indicate le zone di escavazione, la localizzazione delle aree di rispetto delle aree di deposito dei materiali estratti, gli impianti anche di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi, le recinzioni. Qualora fosse ritenuto necessario, in aggiunta a quelli previsti, potranno essere forniti o richiesti elaborati in scala più dettagliata;

c) la indicazione delle opere da realizzarsi per la urbanizzazione primaria e per l'allacciamento ai pubblici servizi, strettamente necessarie all'esercizio della coltivazione, corredata dalla relativa stima conformemente al progetto;

d) la indicazione delle eventuali opere che sarà tenuto ad eseguire per assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi — liquidi e gassosi;

e) una relazione sui metodi di coltivazione previsti e sul tipo di macchinari da impiegarsi;

f) un progetto di risistemazione graduale che preveda, compatibilmente con la natura e la localizzazione del giacimento, il rimodellamento del terreno, la ricostituzione del manto vegetale, il drenaggio delle aree già interessate alla coltivazione, altre opere che si rendessero necessarie; all'elenco delle opere dovrà accompagnarsi l'indicazione dei rispettivi tempi di realizzazione. Il progetto dovrà essere redatto su planimetrie quotate in scala non inferiore a 1 : 2000 e dovrà comprendere sezioni in numero e scala opportuna, dovrà inoltre essere precisata, ove necessario, la natura e la provenienza dei materiali da riporto, le essenze da mettere a dimora;

g) la designazione di un tecnico qualificato quale direttore dei lavori, salvo che la direzione degli stessi sia assunta direttamente dal richiedente.

Art. 5.

Della presentazione della domanda sarà data, entro otto giorni, a cura del comune o dei comuni che l'hanno ricevuta, notizia alla giunta regionale e al pubblico, con avviso affisso all'albo pretorio.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, chiunque abbia interesse ha diritto di prendere visione della domanda e degli allegati e di presentare osservazioni ed opposizioni.

Art. 6.

Entro novanta giorni dalla domanda dell'interessato, il comune rilascia l'autorizzazione, con validità massima di venti anni.

L'autorizzazione può essere comunque di durata superiore a quella fissata da titoli diversi da quelli di proprietà e decadrà con la perdita della disponibilità del bene.

Scaduto il termine di cui al primo comma senza che sia stata comunicata la determinazione del comune, colui che ha presentato istanza di autorizzazione può rivolgersi alla Regione con atto diretto al presidente della giunta regionale, da presentare nei successivi trenta giorni.

Sull'istanza decide il consiglio regionale su proposta della giunta.

In ogni caso, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al terzo comma senza che sia stata comunicata alcuna decisione, l'istanza si intende respinta.

Nell'autorizzazione saranno stabiliti il piano ed i tempi della coltivazione, le modalità della sistemazione ambientale delle aree interessate e le garanzie da presentarsi nelle forme ammesse dalle leggi vigenti.

Con il provvedimento di autorizzazione possono, altresì, imporsi vincoli alla coltivazione, tenendo conto delle condizioni geologiche ed idrogeologiche, della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi, e del preminente interesse pubblico.

L'autorizzazione è strettamente personale ed è trasferibile, pena la decadenza della stessa, solo previo nulla osta del comune che l'ha rilasciata.

L'autorizzazione è rinnovabile, con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge, per un periodo non superiore a quello indicato nel primo comma.

Art. 7.

L'autorizzazione alla effettuazione dei lavori di ricerca contiene la delimitazione del territorio, l'indicazione dei mezzi da adoperare e l'obbligo della risistemazione dei siti.

L'autorizzazione per la coltivazione della cava ha per oggetto il complesso estrattivo, comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell'art. 4, lettera *b*), nonché le strade di servizio.

Per la realizzazione delle opere al servizio della ricerca o del complesso estrattivo che debbano essere eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza a norma dell'art. 32 del regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443.

Art. 8.

Il comune, nel rilasciare l'autorizzazione si attiene ai contenuti fissati dalla Regione nel piano di cui all'art. 2 della presente legge.

Nelle aree destinate alle attività di cava, possono essere localizzati anche insediamenti industriali aventi finalità di prima o seconda lavorazione o comunque complementari all'attività medesima.

Per le costruzioni o impianti comunque connessi con le attività autorizzate a norma della presente legge. il provvedimento di autorizzazione costituisce presupposto per il rilascio della concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per le cave di prestito in caso di coltivazione temporanea in prossimità od in connessione funzionale con determinati interventi sul territorio, l'autorizzazione può essere rilasciata anche per aree a destinazione agricola, per una durata non superiore ad un anno salvo proroga comunque limitata al tempo necessario alla realizzazione delle opere connesse e per una estensione dell'area non eccedente i metri quadri 5.000.

La necessità di ricorrere a cave di prestito deve essere evidenziata con la relativa localizzazione e descrizione nel progetto dell'intervento cui esse risultino funzionali.

Art. 9.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Regione, da trascriversi nei registri immobiliari, nella quale sarà previsto che il titolare della autorizzazione è tenuto alle spese di urbanizzazione primaria ed a quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi, allesecuzione delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi ed alla risistemazione dei luoghi secondo il progetto di cui alla lettera *f*) dell'art. 4.

Altre disposizioni a tutela degli interessi collettivi ed in considerazione di particolari situazioni potranno essere inserite nella convenzione.

Art. 10.

Per gli oneri e gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione verso il comune, è a questo conferito il potere di vigilanza, con la facoltà di adottare i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sospensione dell'attività estrattiva in caso di violazioni che comportano pregiudizi particolarmente gravi.

Al fine di cui al precedente comma il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mettere a disposizione dei funzionari delegati dal comune i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

L'imprenditore è inoltre tenuto a fornire all'amministrazione comunale e alla giunta regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività di coltivazione.

I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Il comune informa periodicamente la giunta regionale sull'andamento delle attività estrattive nel territorio comunale, con particolare riguardo agli aspetti ambientali.

Art. 11.

Per tutte le coltivazioni di cave e torbiere che risultino in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e siano rispondenti alle vigenti disposizioni minerarie, i conduttori sono tenuti ad inoltrare entro centoottanta giorni dalla stessa data, domanda di autorizzazione a norma dell'art. 4 agli effetti e nei limiti del proseguimento delle attività.

Ove non ostino motivo di interesse pubblico, i comuni interessati adottano, entro sei mesi dalla richiesta di autorizzazione, variante agli strumenti urbanistici allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività estrattiva.

I provvedimenti di varianti di cui al comma precedente non sono oggetto di preventiva autorizzazione regionale e sono pubblicati nel primo giorno festivo immediatamente successivo a quello d'adozione e trasmessi alla giunta regionale per i provvedimenti di competenza entro il quindicesimo giorno dalla data di adozione.

Nelle more del rilascio dell'autorizzazione è consentito di proseguire la coltivazione in osservanza del progetto in base al quale la stessa è stata richiesta.

Qualora l'autorizzazione non venga richiesta l'attività estrattiva deve cessare alla scadenza del termine di cui al primo comma.

Nel caso in cui l'imprenditore che non ha richiesto l'autorizzazione sia il proprietario della cava, la giunta regionale ha facoltà di concedere la cava o torbiera a terzi, ai sensi dell'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come modificato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.

Art. 12.

Coloro che proseguono l'attività estrattiva successivamente all'entrata in vigore della presente legge e cessino tale attività entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente o per diniego di autorizzazione, sono, in ogni caso, tenuti a provvedere alle opere di sistemazione del suolo secondo le prescrizioni che verranno stabilite dal comune e nel termine dallo stesso indicato, nei limiti dell'attività svolta nel periodo suddetto. In caso di inottemperanza il comune provvede alla esecuzione delle opere di sistemazione del suolo a spese dell'esercente.

Art. 13.

Nel caso di inadempienza alle prescrizioni fissate dalla presente legge e dal provvedimento di autorizzazione, il comune provvede a notificare all'imprenditore le trasgressioni accertate, assegnandogli un termine di giorni trenta per la presentazione di controdeduzioni.

Il comune se non ritiene le controdeduzioni meritevoli di accoglimento o qualora il termine per le controdeduzioni sia scaduto senza che siano state presentate, applica la sanzione pecuniaria da L. 30.000 a L. 2.000.000 o, nei casi di particolare gravità, può dichiarare l'imprenditore decaduto dall'autorizzazione.

L'imprenditore dichiarato decaduto è obbligato al risarcimento dei danni e ad eseguire le opere di risistemazione ambientale di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 entro il termine fissato nella deliberazione di decadenza.

Art. 14.

L'autorizzazione può essere revocata per sopravvenuti specifici motivi di interesse pubblico, con provvedimento del comune che l'ha rilasciata e in tale provvedimento è determinata anche l'indennità dovuta all'esercente.

Art. 15.

La cessazione anticipata o la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a sessanta giorni dovrà essere tempestivamente comunicata al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

La mancata ottemperanza al disposto del presente articolo può comportare la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 16.

Nei casi di decadenza dell'autorizzazione previsti dalla presente legge, qualora l'imprenditore sia il proprietario, viene disposto il passaggio della cava o torbiera al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970 n. 281.

Qualora l'imprenditore sia persona diversa dal proprietario, a quest'ultimo la giunta regionale può fissare un termine non superiore a sei mesi, per chiedere una autorizzazione a nome proprio, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, la cava o torbiera dovrà considerarsi entrata nel patrimonio indisponibile della Regione.

All'avente diritto è corrisposto da parte dell'eventuale concessionario subentrante, il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.

I diritti dei terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate all'avente diritto a termine del comma precedente.

Art. 17.

La ricerca e la coltivazione di cave o torbiere senza la prescritta autorizzazione comporta l'obbligo di risarcimento dei danni e della esecuzione, a cura e spese del trasgressore, dei lavori di sistemazione ambientale dell'area coltivata, stabiliti dal comune entro il termine dal medesimo fissato, con ordinanza; il trasgressore è altresì soggetto a sanzione pecuniaria non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 25.000.000.

La violazione al disposto del terzo comma dell'art. 10 comporta la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Art. 18.

In mancata esecuzione dell'ordine di eseguire le opere di sistemazione ambientale, all'attuazione delle stesse provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1919 n. 639.

Art. 19.

All'autorizzazione di cui all'art. 4 della presente legge non sono soggette le escavazioni di sabbia e ghiaia dai corsi d'acqua e dai laghi effettuati in base a concessione rilasciata dai competenti organi della Regione, sentiti i comuni interessati e, ove esistono, le comunità montane ed i consorzi idraulici.

Per l'apertura di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo forestale resta fermo l'obbligo di richiedere ed ottenere anche l'autorizzazione regionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 7 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267.

Art. 20.

I provvedimenti con i quali i comuni negano l'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cave e torbiere, sospendono l'attività estrattiva, revocano le autorizzazioni concesse o dichiarano la decadenza degli imprenditori sono impugnabili entro trenta giorni dalla loro notificazione con ricorsi alla giunta regionale.

I ricorsi sono decisi in via definitiva dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

Art. 21.

La giunta regionale può dare in concessione a chi ne faccia richiesta la cava o torbiera entrata nel patrimonio indisponibile della Regione.

In tal caso la giunta regionale determina il valore dei beni diversi dalla cava o torbiera e dagli impianti, dai lavori utilizzabili e dal materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera di cui all'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

Alla domanda intesa ad ottenere la concessione rivolta alla giunta regionale deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 4.

Ottenuta la concessione, l'interessato deve sempre munirsi della autorizzazione comunale per la coltivazione della cava o torbiera di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 22.

Il rilascio e l'esercizio di concessioni riguardanti le cave e torbiere facenti parte del patrimonio della Regione, sono disciplinati dalle norme della presente legge e del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili.

Art. 23.

Al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle cave e torbiere contigue o vicine, conformemente ai fini della presente legge, la giunta regionale promuove la costituzione di consorzi volontari tra imprese per la esecuzione, manutenzione e uso di opere ed attrezzature al servizio di tali attività.

Qualora si renda necessaria la costituzione del consorzio e manchi l'iniziativa volontaristica degli imprenditori, la giunta regionale può costituire consorzi coattivi.

Gli atti costitutivi dei consorzi volontari devono essere trasmessi per notizia alla giunta regionale e al comune o ai comuni territorialmente interessati entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.

Art. 24.

Nella deliberazione costitutiva dei consorzi coattivi e nell'atto costitutivo dei consorzi volontari sono indicate le opere da eseguirsi, i termini d'inizio e compimento delle stesse, le condizioni imposte ai consorziati.

Le quote consortili sono stabilite in proporzione al vantaggio di ciascun consorziato.

Qualora, per cause imputabili all'amministrazione consortile alcune opere non siano ultimate nei termini indicati, la giunta regionale, sentiti i comuni interessati, può nominare un commissario il quale provvede, a spese del consorzio di cui assume la rappresentanza e la amministrazione, all'esecuzione delle opere stesse.

Il commissario invita i consorziati a depositare le rispettive quote di spesa, compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito su conto vincolato.

Al consorziato che non intenda partecipare alle spese ripartite può essere applicata la sanzione della decadenza dall'autorizzazione e, ove del caso, dalla concessione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 aprile 1980.

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 marzo 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 22 aprile 1980.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. 37.
Legge regionale n. 46/74. Rifinanziamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 9 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui alla legge regionale 5 agosto 1974, n. 46 recante « Provvedimenti per lo sviluppo delle cave di marmo, travertino, onice ed alabastro », è disposta per l'anno 1980 un'ulteriore autorizzazione di spesa per L. 2.500.000.000.

Art. 2.

All'onere di cui alla presente legge è fatto fronte con i fondi del bilancio dell'esercizio 1980 al cap. 31000 « Contributi in conto capitale per lo sviluppo delle cave di marmo, di traverti-

no, di onice e di alabastro (legge regionale 5 agosto 1974, n. 46) » che viene integrato, per analoghi importi negli stanziamenti di competenza e di cassa, con la variazione seguente:

In diminuzione:

Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) . . . . L. 2.500.000.000

In aumento:

Cap. 31000. — Contributi in conto capitale per lo sviluppo delle cave di marmo, di travertino, di onice e di alabastro (legge regionale 5 agosto 1974 n. 46) . . L. 2.500.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 aprile 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 marzo 1980 ed è stata vistata dal commissario di governo il 22 aprile 1980.

(7649)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1980, n. **20.**

Prime norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai comuni singoli o associati od a comunità montane nonché utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 23 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Liquidazione II.PP.AA.BB.

Nella prima attuazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono poste in liquidazione ed estinte le II.PP.AA.BB., con sede legale nella Regione,

che siano state concentrate od amministrate dai disciolti EE.CC.AA.;

che abbiano la maggioranza dell'organo di amministrazione di nomina dei comuni, delle province, della Regione o di altri enti pubblici, salvo quelle il cui presidente sia, per disposizione statutaria, un'autorità religiosa od un suo rappresentante;

che non esercitino le attività previste dallo Statuto od altre attività assistenziali.

Non rientrano nelle disposizioni di cui al comma precedente le II.PP.AA.BB. che svolgono prevalentemente attività di istruzione, compresa quella pre-scolare e le II.PP.AA.BB. che gestiscono seminari e case di riposo per religiosi.

La giunta regionale, sentiti i pareri delle II.PP.AA.BB. e del consiglio comunale del luogo ove ha sede legale od insista la struttura dell'I.P.A.B. ed accertata la possibilità del comune di subentrare nelle funzioni svolte dall'I.P.A.B., su conforme parere della commissione consiliare competente, individua le II.PP.AA.BB. di cui al primo comma entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le deliberazioni della giunta sono pubblicate per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione e notificate nelle forme di legge alle II.PP.AA.BB. interessate.

Art. 2.

Organi liquidatori

A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al precedente art. 1, gli organi amministrativi delle II.PP.AA.BB. restano in carica unicamente.

1) per gli adempimenti di cui al successivo art. 3;

2) per la chiusura della contabilità e la presentazione del relativo rendiconto;

3) per assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.

Nei casi in cui non risulti possibile individuare, neppure mediante l'istituto del prorogatio, i componenti degli organi amministrativi delle II.PP.AA.BB., il presidente della giunta regionale provvede - su conforme deliberazione di giunta e sentita la commissione consiliare competente, a nominare un commissario nella persona del Sindaco del comune in cui l'I.P.A.B. ha sede legale, o di un suo delegato.

Art. 3.

Adempimenti degli organi liquidatori

Gli organi amministrativi delle II.PP.AA.BB. di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge provvedono, entro 60 giorni dalla notificazione di cui al terzo comma dell'articolo 1, mediante apposito atto deliberativo e sulla base di modelli forniti dalla Regione alla rilevazione:

a) dei beni mobili;

b) dei beni immobili (evidenziando quali strutture siano adibite a servizi o sede dell'Ente);

c) dei rapporti giuridici pendenti;

d) del personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1979, mediante un elenco nominativo da cui risultino: natura e decorrenza del rapporto, qualifica, orario di lavoro settimanale, trattamento economico e previdenziale in atto.

Gli organi liquidatori provvedono a trasmettere la deliberazione di cui sopra alla giunta regionale per i provvedimenti di cui ai successivi articoli e contestualmente al comune nel cui territorio ha sede legale l'Istituzione.

In caso di inadempienza dell'organo liquidatore dell'I.P.A.B., l'espletamento dei suddetti adempimenti viene assicurato a cura dell'amministrazione comunale.

Art. 4.

Attribuzione patrimoniale

I beni mobiliari ed immobiliari delle Istituzioni di cui all'articolo 1, primo comma, compresi il numerario ed i titoli di credito sono assegnati in proprietà ai comuni di norma ove le stesse hanno sede legale nell'osservanza delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità vigenti.

Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi socio-assistenziali siano ubicate in più comuni o in comune diverso dalla sede legale, si provvede all'attribuzione di detti beni anche in difformità a quanto stabilito dal comma precedente, sentite le amministrazioni interessate.

Tutti gli altri beni immobiliari sono attribuiti ai Comuni secondo criteri idonei a favorire un riequilibrio territoriale dei servizi e delle risorse patrimoniali esistenti ai sensi della legge regionale 8 agosto 1977, n. 39 e degli articoli 23 e 29 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della presente legge conserva la stessa destinazione per servizi sociali ed assistenziali anche in caso di trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Attribuzione del personale

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le Istituzioni soppresse è assegnato al comune al quale sono stati attribuiti i beni destinati all'erogazione dei servizi o allo svolgimento delle funzioni, a norma del precedente articolo 4, primo e secondo comma, con effetto dalla data di soppressione dell'I.P.A.B.

Il personale di cui al comma precedente viene utilizzato e dipende funzionalmente dai consorzi di comuni o dall'amministrazione comunale di Torino ed opera secondo quanto disposto dalla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali.

Fino all'inquadramento nell'ente di destinazione, a tale personale continueranno ad applicarsi le norme in vigore alla data del provvedimento di soppressione presso l'Ente di provenienza, relativo allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, quiescenza, previdenza ed assistenza.

Per i rapporti di lavoro subordinato di natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo alle Istituzioni soppresse, e agli adempimenti relativi a tali rapporti di lavoro provvedono gli organi liquidatori di cui all'art. 2.

Le modalità di inquadramento del personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli organici dell'Ente destinatario, che avrà decorrenza dalla data di soppressione dell'I.P.A.B. e che terrà conto della posizione giuridica ed economica acquisita dal personale presso l'Istituzione di provenienza alla data del provvedimento di soppressione, saranno determinate con legge regionale.

Art. 6.
Estinzione II.PP.AA.BB.

La giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e la commissione consiliare competente, con distinti provvedimenti, dispone la estinzione di ciascuna I.P.A.B. ed attribuisce ai comuni singoli o associati od alle comunità montane il personale e la proprietà dei beni secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

Con il medesimo provvedimento si individuano i comuni singoli o associati e le comunità montane che subentrano nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze, oltreché in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.

I comuni singoli e associati e le comunità montane, qualora particolari ed eccezionali situazioni lo richiedano, possono costituire, particolarmente nella fase transitoria, commissioni finalizzate alla gestione delle funzioni svolte dalle estinte II.PP.AA.BB.

Art. 7.
Norme di salvaguardia

Gli organi amministrativi delle II.PP.AA.BB. non possono compiere attività diverse da quelle previste all'art. 2 e in ogni caso non possono senza espressa autorizzazione della giunta regionale:

1) assumere nuovo personale, anche nell'àmbito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;

2) assumere temporaneamente personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo.

L'autorizzazione è concessa, sentiti i pareri dei comuni interessati, al fine di garantire i servizi indispensabili alla comunità locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e per congedo militare.

Gli organi amministrativi non possono altresì, senza espressa autorizzazione della giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, procedere ad alienazioni o trasformazioni di destinazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

Art. 8.
II.PP.AA.BB. classificate infermerie

Fino a quando non verrà approvato il piano socio-sanitario di cui all'art. 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nulla è innovato per quanto attiene le II.PP.AA.BB infermerie che fruiscono di finanziamento ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 43.

Le II.PP.AA.BB. di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge per le quali venga meno, per qualsiasi causa il finanziamento regionale, di cui all'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 43, ovvero non sia prevista l'utilizzazione nell'àmbito del piano socio-sanitario, saranno soggette alla normativa di cui alla presente legge.

Le stesse II.PP.AA.BB. saranno poste in liquidazione secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 9.
Procedura d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 aprile 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1980, n. **21.**

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, modificata dalla legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7, per finanziamenti integrativi a favore di comuni, istituti autonomi per le case popolari, cooperative edilizie a proprietà indivisa e divisa, nonché imprese di costruzione, beneficiari dei finanziamenti per edilizia pubblica residenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 23 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge 17 maggio 1976, n. 28, sostituito dall'art. 5 della legge 18 febbraio 1980, n. 7, è sostituito dal seguente:

« I mutui di cui agli articoli precedenti e successivi sono garantiti da ipoteca di primo grado, e fruiscono della garanzia integrale della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori ».

Art. 2.

La legge 17 maggio 1976, n. 28, è integrata con i seguenti articoli:

Art. 9-*bis*. — Al fine di favorire la realizzazione di programmi edilizi avviati, atteso che le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, in assenza di specifico provvedimento finanziario dello Stato, non sono applicabili ai limiti massimi di spesa di cui all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione, attraverso istituti e sezioni di credito fondiario o attraverso gli istituti di credito costituiti nella tesoreria regionale, concede mutui integrativi ventennali nei limiti massimi di lire 6 milioni per le nuove costruzioni e di lire 5 milioni per il recupero dell'esistente, al tasso complessivo del 13,50 % comprensivo dell'onere conseguente al rimborso del capitale mutuato, a favore delle cooperative edilizie a proprietà divisa e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi, beneficiari dei finanziamenti disposti dal primo progetto biennale della predetta legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata.

Gli eventuali contributi occorrenti per contenere il tasso complessivo a carico dei beneficiari nella misura del 13,50 %, così come definito ai sensi del precedente comma, sono erogati dalla Regione direttamente agli istituti mutuanti per la durata di cinque anni, oltre al periodo di preammortamento, dalla data di stipula del contratto definitivo di mutuo.

Art. 9-*ter*. — La Regione, sulla base della documentazione prodotta dagli istituti di credito relativa alla contabilizzazione dei contributi sui mutui agevolati disposti ai sensi degli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, concessi agli operatori di cui al precedente art. 9-*bis*, provvede alla copertura degli oneri eventualmente necessari per adeguare il tasso iniziale a carico dei mutuatari alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 9-*quater*. — Al fine di permettere la realizzazione di programmi edilizi integrativi delle iniziative attivabili a valere sul secondo progetto biennale ai sensi dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione, attraverso istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio, o attraverso gli istituti di credito costituiti nella tesoreria regionale, concede mutui agevolati assistiti da contributo regionale a cooperative edilizie a proprietà divisa e loro consorzi e ad imprese di costruzione e loro consorzi, individuate ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76, per un importo pari al 100 % della spesa riconosciuta mediante l'applicazione dei massimali definiti ai sensi della lettera *g*), art. 4 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, con il limite massimo di lire 30 milioni per ogni abitazione.

Qualora i soggetti beneficiari dei finanziamenti stabiliscano di ricorrere solo in parte alla quota mutuabile assistita da contributo a carico dello Stato definita ai sensi dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, i mutui di cui al comma precedente sono destinabili per la necessaria integrazione fino alla massima spesa riconoscibile come precedentemente determinata.

Il contributo regionale di cui al primo comma del presente articolo è concesso nella misura occorrente affinchè i mutuatari non vengano gravati per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali, spese accessorie e rimborso del capitale, in misura superiore al 10 % annuo.

Gli assegnatari delle cooperative e gli acquirenti delle imprese finanziate dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I contributi predetti sono erogati dalla Regione direttamente agli istituti mutuanti per la durata massima di 5 anni, oltre il periodo di preammortamento, dalla data di stipula del contratto definitivo di mutuo.

Art. 3.

L'art. 14-*bis* della legge 17 maggio 1976, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei contributi integrativi venticinquennali di cui al precedente art. 4 è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 415 milioni.

Per la concessione dei finanziamenti integrativi degli articoli 5 e 5-*bis* della presente legge è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 2.000 milioni.

Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 110 milioni.

Per la concessione dei contributi quinquennali, oltre il periodo di preammortamento, di cui agli articoli 9-*bis* e 9-*quater* della presente legge, è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 2.000 milioni.

Per la concessione dei contributi ventennali di cui all'articolo 9-*ter* della presente legge, è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 200 milioni.

All'onere complessivo di lire 4.725 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1980, per 3.900 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e per 825 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 7610 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Nello stato di previsione medesimo saranno istituiti i seguenti capitoli:

cap. 7710 con la denominazione: « Contributi integrativi venticinquennali a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonchè a favore di comuni, istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi per agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa » con lo stanziamento di 415 milioni in termini di competenza e di cassa;

cap. 7720 con la denominazione: « Contributi in annualità a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa, comuni, istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi per l'integrazione di finanziamenti già concessi per la realizzazione di programmi di edilizia abitativa » con lo stanziamento di 2.000 miloni in termine di competenza e di cassa;

cap. 7730 con la denominazione: « Contributi integrativi in conto capitale a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa » con lo stanziamento di 110 milioni in termini di competenza e di cassa;

cap. 7735 con la denominazione: « Contributi quinquennali, oltre il periodo di preammortamento, a favore di cooperative edilizie a proprietà divisa e loro consorzi ed imprese di costruzione e loro consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa » con lo stanziamento di 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa;

cap. 7740: « Contributi ventennali a favore di cooperative edilizie a proprietà divisa e loro consorzi ed imprese di costruzione e loro consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa » con lo stanziamento di 200 milioni in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al precedente art. 7 si fa fronte con le disponibità iscritte al cap. 7670 del bilancio 1980 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinati con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, nei quali saranno comunque iscritte le annualità derivanti dai limiti di impegno autorizzati ai sensi del presente articolo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La presente legge regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 14 aprile 1980

VIGLIONE

(7285)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802500)